

fagenzia

Direzione Centrale Coordinamento Normativo

OGGETTO: Interpello n. 954-
47/2018

Ministero dell'Interno
Dipartimento Pubblica Sicurezza
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
Piazza del Viminale, I
00184 ROMA

Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 54
Roma

E p.c.

ART. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Ministero dell'Interno — Dipartimento Pubblica Sicurezza
Codicefiscale 80202230589 Partita Iva 12587831004
Istanza presentata il 09/01/2018

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Ministero dell'Interno rappresenta che il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 92 (Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro) ha introdotto una specifica disciplina in materia di compro oro, finalizzata alla piena tracciabilità della compravendita e della permuta di oggetti preziosi usati ed alla prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali.

In particolare, viene fatto presente che l'art. 3 del citato decreto, nel confermare la necessità che l'attività di compro oro sia sottoposta a licenza del Questore ex art. 127

del TULPS, ne subordina, altresì, il legittimo esercizio all'iscrizione dell'operatore compro oro nell'istituendo registro informatico presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria (OAM), secondo modalità indicate in un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di prossima emanazione.

A tal riguardo, il comma 2 dello stesso art. 3, prevede che all'istanza di iscrizione al menzionato registro, l'operatore compro oro debba allegare, tra l'altro, "l'attestazione rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza di cui al comma 1".

Tanto premesso, il Ministero istante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle attestazioni questorili ricognitive del possesso e della perdurante validità delle licenze citate nonché delle istanze degli operatori compro oro volte al rilascio delle attestazioni medesime.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Ministero istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si rammenta che il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante la "Disciplina dell'imposta di bollo", all'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al DPR, stabilisce che è dovuta, fin dall'origine, l'imposta nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le istanze dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

Il successivo articolo 4 della medesima tariffa prevede un uguale trattamento (euro 16,00 per ogni foglio fin dall'origine) per gli "Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta".

Tenuto conto che le istanze in argomento sono presentate dagli operatori compro oro ad una Amministrazione dello Stato (Questura) per il rilascio di un attestazione deve ritenersi che in relazione alle stesse trovi applicazione l'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, ai sensi dell'art. 3 della tariffa citata.

Coerentemente anche le attestazioni rilasciate dalla Questura territorialmente competente, ricognitive del possesso e della perdurante validità delle licenze per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 del TULPS, sono riconducibili agli atti di cui all'art. 4 della tariffa citata e, pertanto, vanno assoggettate all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

IL DIRETTORE CENTRALE

Annibale Dodero

(firmato digitalmente)

